

CODICE ETICO

Preambolo

L'Ateneo "Universitas Mercatorum" ha come propri capisaldi i principi espressi nella Costituzione Italiana agli articoli 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), 33 (libertà d'insegnamento) e 34 (diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi).

L'Ateneo assume come proprie le principali finalità di promuovere la ricerca e la formazione di livello superiore in una ottica di eccellenza, con corretto spirito critico ed adeguate relazioni interpersonali, condivisione dei risultati e scambi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale.

L'Ateneo si impegna a: tutelare la libertà della ricerca e della didattica, promuovere la conoscenza, favorire il confronto critico, garantire la partecipazione, valorizzare il merito.

Tali impegni sono assunti dai singoli appartenenti alla comunità di *Universitas Mercatorum*, ovvero da professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti, nell'ambito dei fondamentali doveri di: rispetto, responsabilità, servizio nei confronti della comunità universitaria e della società civile, promozione degli studi e della ricerca, riconoscimento dell'impegno e del merito, correttezza e trasparenza, collaborazione.

In particolare, gli appartenenti alla comunità universitaria rifiutano ogni forma di pregiudizio, ogni molestia o fastidio, ogni prassi umiliante, ogni idea di superiorità.

Tutti i componenti dell'Ateneo si impegnano a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza.

Gli appartenenti alla comunità universitaria, ognuno nell'ambito del proprio ruolo, si impegnano ad attuare il presente Codice Etico. Questo non intende sostituirsi o sovrapporsi in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, bensì proporsi quale elemento di sintesi ispirato ad un patrimonio condiviso di valori e di regole di condotta adottati nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 1: «Doveri Fondamentali»

1. L'Ateneo ritiene essenziali: l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto.
2. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria hanno il dovere di correttezza e sono tenuti ad uniformarsi a criteri di lealtà, probità e imparzialità.

Art. 2: «Libertà di Espressione»

1. L'Ateneo si impegna alla libertà intellettuale ed al libero scambio delle idee, nonché a proteggere i suoi componenti da qualsiasi tentativo di limitazione o violazione di tali aspetti.
2. In particolare, la libertà di insegnamento e di ricerca è per l'Ateneo essenziale all'attività istituzionale. Il personale docente deve attenersi ad un comportamento che abbia come riferimento etico e giuridico la libertà di giudizio e di corretta interpretazione, ispirata ad onestà e responsabilità nei confronti dei valori della ricerca.

Art. 3: «Valorizzazione della Ricerca»

L'Ateneo si propone di contribuire, nel modo più efficace ed incisivo, all'accrescimento del sapere ed alle ricadute sociali delle proprie attività di ricerca.

Art. 4: «Rifiuto di Ogni Ingiusta Discriminazione»

1. Tutti i componenti dell'Ateneo hanno il diritto ad essere trattati con spirito di comprensione, rispetto e considerazione, a non essere discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, le convinzioni personali e politiche, il genere, l'orientamento sessuale, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, la disabilità, le condizioni personali e di salute, la genitorialità, lo stato civile, l'età.
2. Sussiste una discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è

trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma.

3. L'Ateneo incentiva, anche ai fini di cui all'art. 5 del presente Codice, la costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 5: «Molestie Sessuali»

1. L'Ateneo non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi anche come condotte discriminatorie lesive della dignità, ed assicura al riguardo sollecita protezione.
2. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e chi è molestato costituisce elemento aggravante.
3. Considerato il ruolo educativo dell'Ateneo, gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti assumono particolare gravità.

Art. 6: «Proprietà Intellettuale e Plagio»

1. L'Ateneo si attiene alle disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale e plagio; i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia.
2. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. Ricorre altresì plagio qualora lo studente utilizzi, senza rielaborazione e/o indicazione della fonte, interi brani di libro, saggio su rivista o altro materiale per la predisposizione di elaborati comunque utili al superamento di esami di profitto o di laurea.

Art. 7: «Conflitto di Interessi»

1. Si verifica conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasti effettivamente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Ateneo. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Ateneo può riguardare: il suo interesse personale; l'interesse del coniuge, di un parente o affine o altre persone fisiche; l'interesse di enti o persone giuridiche con cui egli intrattenga un rapporto commerciale, di lavoro, di collaborazione, associativo o nell'ambito dei quali ricopra cariche negli organi di governo o di rappresentanza; l'interesse di enti o persone giuridiche di cui egli abbia, direttamente o indirettamente, il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione; l'interesse di terzi, qualora egli ne possa consapevolmente derivare vantaggi.
3. Il componente dell'Ateneo che, in una determinata operazione o circostanza, abbia interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito, nonché dal compiere atti anche solo potenzialmente lesivi dell'interesse dell'Ateneo stesso.

Art. 8: «Doveri di Imparzialità, Integrità e Correttezza»

1. L'Ateneo disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con i meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, ed esige che i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo si astengano da tale costume e riferiscano al Rettore i casi sospetti.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, un componente del personale tecnico-amministrativo - anche in una posizione finanziata da fondi esterni - utilizzi il proprio ruolo e la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o

sulle procedure di selezione riguardanti coniugi, conviventi, parenti, affini fino al quarto grado.

3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, se derivanti da condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità.

Art. 9: «Abuso della Propria Posizione»

1. A nessun componente dell'Ateneo è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di ottenere vantaggi personali o di forzare altri componenti dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi dai quali egli possa trarre vantaggio. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppure non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 10: «Uso delle Risorse dell'Università»

1. I componenti dell'Ateneo devono utilizzare le risorse in maniera responsabile e diligente.
2. Configura in ogni caso illecito disciplinare l'utilizzazione o la concessione a persone o enti esterni di attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in tutti i casi non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 11: «Doni e Benefici»

1. I componenti dell'Ateneo sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
2. Possono essere accettate le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, sempre che l'accettazione non

incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

3. Costituisce aggravante ogni forma di compromesso a fini commerciali.

Art. 12: «Informazioni Riservate»

1. Tutti i componenti dell'Ateneo sono tenuti a: rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'istituzione detiene informazioni protette; non rivelare dati o informazioni relativi alla partecipazione a gare o riferibili ad Organi accademici; consultare soltanto atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

Art. 13: «Osservanza del Codice Etico»

1. Tutti i componenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare il presente Codice. Essi possono rivolgersi al Rettore per le condotte di dubbia conformità.
2. Il mancato rispetto del presente Codice costituisce motivo di contestazione da parte degli organi competenti e di irrogazione di una sanzione, sulla base di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 14: «Violazioni del Codice»

1. Qualora il Rettore riceva una segnalazione o rilevi d'ufficio la violazione di una disposizione del presente Codice ne dà immediata comunicazione all'interessato ed effettua, entro trenta giorni, una prima istruttoria, al termine della quale informa della questione i competenti Organi accademici per quanto di pertinenza.

Art. 15: «Sanzioni»

1. La sanzione prevista nei confronti del personale docente e non docente, per la violazione delle disposizioni del presente Codice, si sostanzia nella irrogazione di una mozione di censura da parte del

Rettore. A tale sanzione, nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 7 e 9 del presente Codice, è associata l'interdizione dallo svolgimento di incarichi accademici per il periodo massimo di un anno.

2. La sanzione prevista nei confronti degli studenti per la violazione delle disposizioni del presente Codice si sostanzia nell'ammonizione. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità il Rettore, sentiti gli Organi accademici, può infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea.

Art. 16: «Entrata in Vigore»

1. Il presente Codice ha natura regolamentare. Entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ateneo ed è reso consultabile in un'apposita sezione della pagina web di Ateneo.